

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi dell'art. 18 della Costituzione Italiana, fra i corpi bandistici della Provincia di Trento l'Associazione di promozione sociale denominata FEDERAZIONE DEI CORPI BANDISTICI DELLA PROVINCIA DI TRENTO, con sede nel comune di Trento.

L'Associazione è regolata dalle norme del Codice civile, dalla legge 7 dicembre 2000, n.383, dalla Legge 13 febbraio 1992, n. 8 ("Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale"), e dalla deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1612 del 21 settembre 2015 e successive modifiche ed integrazioni e dalle altre norme specialistiche in quanto compatibili con la natura e le qualifiche assunte dall'ente. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Scopi istituzionali

L'Associazione opera all'interno della Provincia di Trento ed anche in ambito nazionale ed internazionale, non ha fine di lucro e si prefigge il perseguimento di finalità sociali sviluppando, promuovendo, coordinando e gestendo, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, iniziative e servizi tesi a favorire attività artistiche, culturali e formative musicalmente orientate, con l'intento di valorizzare anche le potenzialità turistico-culturali del territorio.

In particolare l'Associazione si propone di contribuire all'incremento dell'attività bandistica dilettantistica in Provincia di Trento e su tutto il territorio nazionale, all'educazione del gusto musicale, al continuo e progressivo miglioramento della qualità tecnico-artistica dei Corpi Bandistici e dei singoli componenti, affinché l'attività bandistica divenga mezzo di elevazione spirituale nel sano impiego del tempo libero.

L'Associazione è un organismo unitario ed autonomo che persegue i propri fini senza alcuna discriminazione, garantendo, in particolare, le pari opportunità tra uomo e donna e i diritti inviolabili della persona.

L'Associazione si ispira ai principi di trasparenza e democraticità mantenendo la piena indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra Associazione/Federazione.

Per il raggiungimento dei propri scopi essa si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite assicurate dai propri aderenti. In caso di necessità, può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 3 - Attività

L'Associazione, ai fini del conseguimento e in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nonché per creare momenti di socializzazione e di aggregazione, in via esemplificativa, potrà:

- promuovere e/o organizzare e/o finanziare eventi ed iniziative di tipo formativo e didattico, quali ad esempio corsi di musica e seminari musicali per i giovani, corsi di formazione di base per direttori di banda, seminari o master di livello avanzato per direttori di banda o per i ragazzi;
- organizzare corsi e percorsi di formazione musicale per tutti i corpi bandistici del Trentino;

- promuovere e/o realizzare e/o finanziare progetti o altre iniziative aventi ad oggetto l'educazione e l'apprendimento della cultura musicale, con particolare riferimento ai bambini e ai ragazzi;
- promuovere e favorire le buone relazioni e le comuni iniziative delle bande associate, salvaguardando l'autonomia ed allo stesso tempo la specificità di ciascuna banda formatasi attraverso caratteristiche tradizioni storiche locali;
- promuovere ed organizzare eventi ed iniziative di carattere culturale ed informativo, quali ad esempio incontri, dibattiti, seminari, conferenze, workshop, al fine di diffondere presso la popolazione la cultura musicale;
- svolgere attività musicale bandistica dilettantistica e non professionale
- promuovere, finanziare ed organizzare altri tipi di eventi ed iniziative sempre legate alla musica, quali ad esempio manifestazioni, raduni, mostre, concerti, concorsi, rassegne musicali nazionali e internazionali;
- favorire ed incentivare gli scambi culturali e i gemellaggi con gruppi e realtà musicali italiani o stranieri;
- curare la redazione, l'amministrazione e la distribuzione del periodico informativo e inoltre pubblicare e pubblicizzare riviste, bollettini, notiziari e quanto altro rivista carattere associativo, didattico e di cultura musicale;
- rappresentare ed assistere i propri associati in tutte le sedi opportune, in particolare nei confronti della pubblica amministrazione e in generale delle istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, proponendosi come primo interlocutore a difesa dell'immagine e dei rispettivi interessi del mondo bandistico;
- predisporre un centro di documentazione culturale al servizio degli associati e dei cittadini, offrendo a tutti i soci e gli interessati un servizio di pubblica utilità;
- promuovere la composizione musicale;
- partecipare ad iniziative dell'associazionismo democratico e promuovere, direttamente o con altre associazioni nazionali e/o internazionali, lo sviluppo di relazioni e collaborazioni;
- promuovere ogni altra iniziativa che sia in linea con le proprie finalità istituzionali, in sintonia con le normative di riferimento.

L'Associazione potrà svolgere, altresì, attività attinenti agli scopi istituzionali, anche di natura commerciale marginale anche al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità, purché non incompatibili con la sua natura e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 4 - Associati

Possono essere associati della Federazione tutti i Complessi bandistici e le Fanfare della Provincia di Trento, costituiti nella forma di associazione, in prosieguo tutti denominati Corpi Bandistici o Bande, i quali abbiano scopi e finalità che si armonizzano con quelli della Federazione e non siano in contrasto con i regolamenti in atto. Per richiedere l'adesione il Corpo Bandistico deve avere la sede in un Comune trentino e presentare un'attestazione rilasciata dal comune dove svolge l'attività principale.

E' prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendosi espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, e per ogni delibera riservata all'assemblea degli associati. I Corpi Bandistici che intendano associarsi alla Federazione, presenteranno domanda scritta al Consiglio Direttivo della Federazione.

Le domande di associazione alla Federazione debbono essere corredate dallo Statuto dell'ente richiedente e debbono essere presentate nel rispetto dei requisiti eventualmente previsti nel "Regolamento per le nuove adesioni alla Federazione dei Corpi Bandistici della Provincia di Trento" ove approvato.

Il Consiglio Direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo e l'attività svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'ente interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, sul libro soci.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla al richiedente.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta l'ente che l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea degli Associati, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Le variazioni che dovessero intervenire anche dopo l'iscrizione, debbono essere comunicate tempestivamente al Consiglio Direttivo. Le bande associate alla Federazione sono rappresentate dal loro legale rappresentante o da un delegato maggiorenne all'uopo nominato tra i membri della stessa.

Art. 5 - Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Sono pertanto previsti:

- eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- principio del voto singolo;
- sovranità dell'assemblea degli associati e criteri di loro ammissione ed esclusione;
- criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.

Tutti gli associati, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di:

- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione alla quale possono liberamente concorrere;
- prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documenta-

zione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenere copia a proprie spese, con richiesta preventiva al Consiglio Direttivo.

- frequentare i locali e partecipare alle attività promosse dall'Associazione, nelle forme e modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Per fruire regolarmente dei servizi associativi, gli associati devono essere regolarmente iscritti all'Associazione, secondo le modalità previste nel presente Statuto. L'associazione gode pertanto di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 148 del D.P.R. n. 917/1986.

È fatto obbligo agli associati di:

- osservare lo Statuto e i regolamenti interni;
- rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione;
- corrispondere la quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo entro i termini stabiliti dallo stesso;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- contribuire al raggiungimento degli scopi istituzionali nei limiti delle proprie possibilità.

Tutte le quote associative periodicamente versate dagli associati sono intransmissibili e non rivalutabili.

Nei casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, l'associato non ha diritto alla restituzione della quota associativa annuale versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

Gli associati svolgono la propria attività nell'Associazione prevalentemente a titolo volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle proprie possibilità.

In nessun caso i proventi delle attività possono essere divisi fra gli associati sia in forma diretta che indiretta.

Art. 6 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per scioglimento del corpo bandistico. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo con un preavviso di 30 giorni. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa. Il recesso diventa effettivo nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, può deliberare l'esclusione di un associato, per l'inosservanza delle disposizioni del presente statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi, per gravi fatti a carico dell'associato, per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato.

Contro il provvedimento motivato di esclusione è possibile proporre appello alla prima assemblea ordinaria degli Associati utile. La decisione è inappellabile. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica, tranne per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decor-

rere del termine previsto per il pagamento. Fino alla data di convocazione dell'assemblea che deve decidere sul ricorso, il socio interessato al provvedimento di esclusione si intende sospeso. Egli può partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.

Il socio receduto o escluso, al pari del socio dimissionario, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 - Patrimonio ed entrate dell'associazione

L'Associazione deve disporre di un patrimonio adeguato per la realizzazione degli scopi istituzionali. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione, ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa;
- dalle quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati destinati ad incremento del patrimonio;
- dai contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche destinati ad incremento del patrimonio;
- dai proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione nel perseguimento dell'attività istituzionale destinati ad incremento del patrimonio.

Il patrimonio deve essere amministrato con perizia, diligenza e prudenza, evitando ogni possibile rischio.

Per il perseguimento delle finalità istituzionali, il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote sociali e contributi degli associati e partecipanti;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti pubblici e privati, di persone fisiche, dell'Unione Europea;
- oblazioni, legati, eredità, donazioni;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
- entrate derivanti dall'organizzazione di manifestazioni;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 8 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore legale.

Le votazioni per l'elezione del Presidente, dei componenti del Consiglio Direttivo e del Revisore Legale si svolgono ogni 3 (tre) anni.

Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa per i quali sussistano i requisiti fissati dallo Statuto e dall'eventuale regolamento al momento della convocazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e le deliberazioni vincolano tutti gli associati, ivi compresi quelli non intervenuti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- l'approvazione delle linee generali programmatiche dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo;
- l'elezione del Presidente, dei componenti del Consiglio Direttivo, e del Revisore legale, secondo le norme contenute nel regolamento denominato "Regolamento assembleare ed elettorale", predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea,
- l'approvazione del bilancio preventivo annuale;
- l'approvazione del bilancio consuntivo annuale, corredato della relazione del Revisore Legale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione dei regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- la deliberazione sui ricorsi in tema di mancata ammissione, esclusione e mozioni di sfiducia ai Consiglieri o al Presidente;
- la deliberazione in merito alle questioni attinenti alla gestione sociale che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporle, ed ogni questione che venga inserita nell'ordine del giorno e proposta al Consiglio Direttivo da almeno il 10% degli associati aventi diritto al voto;
- la deliberazione su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche del presente Statuto;
- sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo.

Art. 10 - Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, tramite il suo Presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta la richiesta di convocazione giunga dal Presidente, da 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 (un decimo) degli aventi diritto al voto, o ne faccia richiesta il Revisore legale, con l'obbligo di indicare le questioni da discutere.

La convocazione avviene mediante avviso inviato almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o telefax, e/o via posta elettronica certificata e/o qualsiasi altra modalità che dia prova dell'avvenuta ricezione.

L'avviso di convocazione dell'assemblea, ferme restando le modalità di cui al precedente comma, può essere inoltre pubblicato sul sito Internet della Federazione e sui quotidiani locali.

L'avviso di convocazione deve contenere obbligatoriamente il luogo, la data e l'ora dell'assemblea in prima e in eventuale seconda convocazione, l'ordine del giorno ed eventuali allegati che siano necessari ai partecipanti per essere informati sui contenuti dell'ordine del giorno. La prima e la seconda convocazione non potranno avvenire nel medesimo giorno.

Art. 11 - Costituzione e deliberazioni

L'assemblea degli associati è composta dai legali rappresentanti delle singole bande associate e in regola con il pagamento della quota associativa (o, in caso di assenza del legale rappresentante, da un socio maggiorenne della banda associata all'uopo delegato).

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può intervenire in persona del legale rappresentante o per il tramite di un altro socio maggiorenne munito di delega scritta. E' ammessa una sola delega per associato. Le deleghe devono essere presentate al Presidente dell'assemblea e conservate agli atti. I componenti del Consiglio Direttivo ed il Revisore Legale non possono essere portatori di deleghe. E' espressamente escluso l'esercizio del voto per corrispondenza.

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la maggioranza degli associati e le deliberazioni dell'assemblea sono assunte a maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e la deliberazione è presa a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Assemblea straordinaria

Per modificare lo statuto e per deliberare operazioni di trasformazione e fusione occorre la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati tanto in prima che in seconda convocazione.

Art. 12 - Modalità di svolgimento dell'assemblea

L'Assemblea nomina tra i suoi componenti il Presidente della seduta, nonché, su proposta del Presidente, un segretario verbalizzante.

Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano, con prova e controprova. Quando almeno un terzo dei soci presenti lo richieda, si procede per appello nominale o per scrutinio segreto.

Nelle votazioni concernenti il bilancio consuntivo gli amministratori non hanno diritto di voto.

Possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto e su invito del Consiglio Direttivo, anche professionisti o esperti esterni, qualora la lo-

ro presenza si renda necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Possono altresì partecipare alle assemblee i maestri direttori delle bande federate, senza diritto di voto e con possibilità di presentare mozioni, attinenti gli specifici ambiti artistici, se sottoscritte da almeno il 15% dei direttori delle bande federate.

Di ogni Assemblea viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal segretario e, qualora si svolgano votazioni a scrutinio segreto, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

I verbali delle Assemblee, ivi compreso quello relativo all'approvazione del bilancio consuntivo, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro verbali delle Assemblee degli associati, sono a disposizione nei locali dell'Associazione per i dieci giorni successivi alla data dell'Assemblea e/o pubblicati sul giornale dell'Associazione o sul sito web istituzionale dell'Associazione.

Il libro verbali delle adunanze delle Assemblee è conservato presso la sede sociale.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo è affidato il compito di realizzare gli scopi istituzionali. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione e rimane in carica per tre anni scadendo con l'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio sociale del suo mandato.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da 8 (otto) membri eletti dall'assemblea a maggioranza relativa; essi sono eleggibili per non più di tre mandati consecutivi. Possono essere candidati i Presidenti degli Associati o i soci maggiorenni degli stessi. Le modalità e i termini dell'elezione possono essere meglio specificati in un "Regolamento assembleare ed elettorale" approvato dall'Assemblea.

L'assemblea degli associati elegge il Presidente il quale può essere eletto per non più di tre mandati consecutivi. Possono candidarsi al ruolo di Presidente anche soggetti che non siano legali rappresentanti delle bande associate purché siano soci maggiorenni di una banda associata.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno a maggioranza assoluta il Vice Presidente su proposta del Presidente.

Alla sostituzione di ciascun consigliere si provvede ai sensi del successivo articolo 19.

Qualora venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo l'assemblea dovrà procedere a nuove elezioni nel termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni.

Art. 14 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha pieni poteri nell'individuazione delle iniziative da assumere e dei criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e nella sua gestione e amministrazione ordinaria e straordinaria.

Tutte le deliberazioni a carattere economico del Consiglio Direttivo devono trovare adeguata copertura finanziaria.

In particolare, spettano al Consiglio Direttivo, a mero titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione alcuna, i seguenti compiti:

- adottare le decisioni necessarie per attuare le deliberazioni assembleari;
- predisporre annualmente il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea prima dell'inizio dell'esercizio successivo e redigere il bilancio consuntivo, da sottoporre per l'approvazione finale all'Assemblea degli associati entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- determinare la quota associativa annuale e le ulteriori quote e contributi di partecipazione ad ogni iniziativa promossa dall'Associazione ed i relativi termini di versamento;
- deliberare sulle domande di ammissione all'Associazione di nuovi associati;
- nominare eventuali comitati tecnici formati da esperti con il compito di formulare proposte tecniche per lo svolgimento di determinate attività complesse
- nominare eventualmente un comitato tecnico composto principalmente da maestri e direttori delle bande associate. Le modalità di nomina e il suo funzionamento sono definite nell'apposito regolamento approvato dall'Assemblea;
- organizzare le attività per aree omogenee, per sezioni o gruppi d'interesse, definendo eventuali regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- assegnare incarichi operativi agli associati, con spiccate capacità organizzative e/o competenti in alcuni specifici settori;
- presiedere all'organizzazione delle diverse attività sociali;
- approvare la stipula di convenzioni e/o accordi di collaborazione con altri organismi o enti;
- autorizzare il Presidente a firmare gli atti negoziali riguardanti l'Associazione, discussi e approvati in via preventiva dal Consiglio Direttivo;
- predisporre, modificare e integrare, secondo le necessità dell'Associazione, i regolamenti, compresi quelli amministrativi, da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea;
- formulare le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Al Presidente o ad altro membro del Consiglio Direttivo possono essere delegate dal medesimo Consiglio, con delibera che determini i limiti della delega, determinate funzioni o affidati specifici incarichi, conferendo i relativi poteri di firma.

Art. 15 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al trimestre, su convocazione del Presidente ed ogniqualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri, dal Revisore legale.

Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso spedito ai Consiglieri, e per conoscenza al Revisore legale, a mezzo lettera raccomandata, e/o fax e/o messaggio di posta elettronica, con avviso dell'avvenuta ricezio-

ne, almeno cinque giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, fax o messaggio di posta elettronica, con avviso dell'avvenuta ricezione, da inviarsi almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare all'ordine del giorno. I consiglieri, possono richiedere in forma scritta al presidente di far inserire all'ordine del giorno particolari argomenti.

Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

I componenti del Consiglio Direttivo, che per comprovate ragioni non possono partecipare alla riunione, sono tenuti a comunicare l'intervenuta impossibilità a partecipare.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed a parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Consigliere che senza giustificato motivo sia assente a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo è dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Le votazioni avvengono, su indicazione del Presidente, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. Qualora si debba deliberare in merito a singole persone, le votazioni si svolgono sempre a scrutinio segreto.

Su invito del Presidente, possono inoltre partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni e/o maestri direttori delle bande federate, qualora la loro presenza si renda necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche e possono inoltre far inserire a verbale le proprie osservazioni.

Le delibere approvate hanno effetto immediato.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione o video/audio comunicazione, alle seguenti condizioni di cui si deve dare atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi i presupposti di cui al precedente articolo, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente e il Segretario verbalizzante. Di tutte le riunioni deve essere redatto un verbale scritto, che sarà sottoposto ad approvazione nella successiva riunione come primo punto all'ordine del giorno dopo essere stato reso disponibile con sufficiente anticipo per il controllo da parte di coloro che vi abbiano preso parte.

I verbali delle riunioni sono firmati dal Presidente e dal Segretario della

riunione che redige il verbale, e sono conservati nel libro delle adunanze del Consiglio Direttivo presso la sede dell'associazione.

Eventuali mozioni di sfiducia nei confronti di singoli componenti del Consiglio Direttivo devono essere presentate in forma scritta al Presidente, essere adeguatamente motivate e sottoscritte da almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso.

Qualora riceva una mozione di sfiducia nei confronti di un consigliere, il Presidente è tenuto a convocare urgentemente il Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui la sfiducia riguardi il Presidente la mozione deve essere presentata al Revisore Legale e la seduta di Consiglio sarà in tale caso convocata e presieduta dal Revisore Legale.

Ove la mozione di sfiducia ottenga il voto favorevole dei due terzi dei membri del Consiglio Direttivo, deve essere sottoposta all'Assemblea per la decisione definitiva.

Art. 16 - Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta sia di fronte a terzi che in giudizio, ne cura gli interessi ed è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

Il Presidente è eletto dall'assemblea degli associati sulla base di un programma di lavoro esposto al momento della presentazione della candidatura. L'incarico di Presidente può essere conferito consecutivamente per non più di 3 (tre) mandati. L'incarico può essere nuovamente conferito dopo l'intervallo di un mandato. Per il conteggio del limite dei mandati del Presidente, non vengono conteggiati i mandati da membro del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spettano, in via esemplificativa, i seguenti compiti:

- sovrintendere ed essere organo di impulso dell'intera gestione dell'Associazione;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- dare attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- mantenere le relazioni con enti, istituzioni, imprese, pubbliche e private, ed altri organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi sociali e alla tutela dell'andamento etico-morale ed economico dell'Associazione;
- conferire procure a terzi su delibera del Consiglio Direttivo;
- curare l'osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario.

Il Presidente, alla scadenza del mandato, è tenuto a passare le consegne finanziarie, patrimoniali e organizzative al nuovo eletto entro trenta giorni dal giorno della nuova elezione. Le consegne devono risultare da apposito verbale da portarsi a conoscenza del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Qualora il Presidente cessi anticipatamente dal mandato per dimissioni, trasferimento, o altro, il Consiglio Direttivo in carica provvede alla con-

vocazione dell'assemblea, entro 30 giorni per la sostituzione del decaduto con nomina del nuovo Presidente.

Il mandato del Presidente neo-eletto dura fino al termine del mandato del sostituito scadendo così unitariamente al Consiglio in carica. Se il periodo previsto per la sostituzione è inferiore a 18 mesi, esso non viene computato ai fini dell'applicazione della disposizione sui limiti del mandato.

Qualora venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, decade anche il Presidente. In questo caso il Revisore Legale provvede alla convocazione dell'assemblea per le nuove elezioni nel termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente ed in caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce in tutte le funzioni.

In caso di assenza od impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il consigliere più anziano di età sostituisce il Presidente con gli stessi poteri e con le stesse funzioni.

Art. 17 - Il Revisore Legale

Il Revisore legale è l'organo di controllo della gestione sociale, verifica la tenuta dei registri e l'esattezza e la veridicità dei bilanci, rendendosene garante nei confronti dell'Assemblea. L'incarico di Revisore Legale non può essere conferito per più di tre mandati consecutivi.

Il Revisore Legale è nominato dall'assemblea tra gli iscritti all'Albo dei Revisori contabili.

Sono compiti del Revisore legale:

- controllare, almeno ogni trimestre, la gestione amministrativa dell'Associazione;
- accertare la regolare tenuta della contabilità;
- verificare almeno ogni trimestre l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
- redigere una relazione sul bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea degli associati;
- esprimere pareri sul bilancio preventivo.

Il Revisore legale ha diritto ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, e può fare inserire a verbale le proprie osservazioni; inoltre ha diritto di accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione.

Può, altresì, in qualsiasi momento, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti o verifiche richiedendo la presenza del Presidente. Eventuali irregolarità amministrative riscontrate, devono essere segnalate al Presidente, che avrà l'obbligo di segnalarle al Consiglio Direttivo per le opportune azioni consequenziali.

Di ciascuna verifica deve redigersi apposita relazione nella quale siano riportati i risultati del controllo. La relazione, debitamente sottoscritta, è custodita presso la sede dell'Associazione.

Art. 18 - Gratuità delle cariche

Le funzioni di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo sono

svolte a titolo gratuito.

Gli eventuali rimborsi spese a piè di lista devono essere autorizzati e definiti dal Consiglio Direttivo e iscritti nel bilancio dell'Associazione.

Art. 19 - Mancanza di componenti degli organi sociali

Le dimissioni da membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione devono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo che ha la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.

Se un membro degli eletti nel Consiglio Direttivo dovesse essere dimissionario o decaduto, o venisse a mancare per qualsiasi motivo, gli subentra il primo dei non eletti, che deve accettare la nomina mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Le dimissioni del Revisore legale debbono essere inviate al Consiglio Direttivo il quale provvederà a convocare l'assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

Art. 20 - Incompatibilità

Le cariche di Presidente, di componente del Consiglio Direttivo e di Revisore legale sono incompatibili tra loro.

Laddove non fossero rispettati i requisiti previsti per le nomine negli organi sociali, questo costituisce causa di incompatibilità.

Le incompatibilità devono essere rimosse entro 30 giorni dalla nomina o da quando sono sopraggiunte. In caso di inadempimento l'interessato decade automaticamente dalla carica.

Art.21 - Personalità giuridica

L'associazione è un organismo patrimoniale e amministrativo autonomo, distinto dagli associati federati.

Art. 22 - Bilancio ed Esercizio finanziario

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea prima dell'inizio dell'esercizio successivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il bilancio consuntivo è accompagnato da una relazione, redatta a cura del Revisore legale, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione dell'Associazione. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio consuntivo annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle predette iniziative.

Il bilancio viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito esclusivamente a favore delle attività istituzionali previste all'art. 3 del presente Statuto.

Art. 23 - Modifiche dello statuto, operazioni di trasformazione, fusione e scioglimento

Le proposte di modifica dello Statuto e quelle riguardanti trasformazioni, fusioni e scioglimento dell'Associazione, possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con le maggioranze di cui all'art. 11 del presente Statuto.

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il patrimonio eventualmente residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, mediante delibera dell'Assemblea straordinaria, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

In ogni caso i beni dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, agli amministratori e ai dipendenti della stessa.

Art. 24 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice Civile in materia di associazioni, le altre norme e leggi speciali, il diritto dell'Unione Europea e tutte le altre normative in quanto compatibili.

Art. 25 - Norma transitoria

Il presente statuto entrerà in vigore con il riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'Autorità di Vigilanza, fatta esclusione per il rinnovo delle cariche, che avverrà nell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2017, ove successiva al riconoscimento.

Qualora il riconoscimento avvenisse in data successiva, entro trenta giorni dalla notizia del riconoscimento il Presidente convocherà l'Assemblea per l'elezione dei nuovi organi associativi.

Fino al rinnovo rimarranno in carica in prorogatio gli organi attuali.

Trento, 6 giugno 2017

F.to: Franco Oss Noser

F.to: Paolo Piccoli (L.S.)